



Proposta n. 1366 / 2025

PUNTO 32 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 26/08/2025

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 988 / DGR del 26/08/2025

OGGETTO:

Regimi di prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona per la stagione venatoria 2025/2026. Autorizzazione (art. 16 L.R. n. 50/1993).



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Regimi di prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) in provincia di Verona per la stagione venatoria 2025/2026. Autorizzazione (art. 16 L.R. n. 50/1993).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

In applicazione degli indirizzi regionali per la gestione del Cinghiale emanati con DGR n. 2088 del 3 agosto 2010, si provvede ad autorizzare l'attuazione, per la stagione venatoria 2025/2026, del regime venatorio nel territorio della provincia di Verona.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 649 dell'11 giugno 2025 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ha approvato il calendario regionale per l'esercizio venatorio per la stagione 2025/2026, che stabilisce, tra l'altro, le specie cacciabili e i relativi periodi.

Al punto 3 del suddetto provvedimento, si dispone "...La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010...".

Con la Deliberazione n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati infatti approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti la prevista fase sperimentale ed il conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

All'emanazione della suddetta DGR n. 2088/2010 hanno fatto seguito incontri con gli allora competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori ogni forma di attività venatoria che abbia per oggetto la specie cinghiale.

È stata quindi a suo tempo formalizzata da parte dell'allora Provincia di Verona una proposta (acquisita agli atti dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca con prot. n. 529168 dell'8 ottobre 2010) di prima individuazione "provvisoria" di Unità gestionali per la specie cinghiale, coerente con gli indirizzi della più volte citata DGR n. 2088/2010, comprensiva di una proposta di regime venatorio sperimentale articolata sulle stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 nell'ambito di specifica Unità gestionale.

Detta proposta è stata istruita dalla competente Struttura regionale e sottoposta al parere dell'Istituto Nazionale di riferimento (ISPRA), che ha dato riscontro favorevole (con richiesta di limitate modifiche/integrazioni, puntualmente recepite) con nota prot. n. 37154 del 05 novembre 2010.

Si è quindi provveduto, con riferimento alle passate stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 alla formale approvazione, rispettivamente con DGR n. 2763 del 16 novembre 2010, DGR n. 1690 del 18 ottobre 2011, DGR n. 2154 del 23 ottobre 2012, DGR n. 1878 del 15 ottobre 2013, DGR n. 1905 del 14 ottobre 2014, DGR n. 1027 del 4 agosto 2015, DGR n. 1243 del 1° agosto 2016, DGR n. 1081 del 13 luglio 2017, DGR n. 921 del 26 giugno 2018 e DGR n. 1032 del 12 luglio 2019, DGR n. 793 del 23 giugno 2020, DGR n. 676 del 25 maggio 2021, DGR n. 1286 del 18 ottobre 2022, DGR n. 1209 del 05 ottobre 2023 e DGR n. 1018 del 03 settembre 2024, dell'autorizzazione alla realizzazione del regime venatorio sperimentale proposto.

La Giunta provinciale di Verona ha provveduto, con Deliberazione n. 266 del 25 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, ad emanare, come disposto dalle richiamate DGR n. 2763 del 16 novembre 2010 e n. 1690 del 18 ottobre 2011, specifiche direttive concernenti i diversi aspetti organizzativi ed autorizzativi cui è subordinata l'effettuazione dei prelievi, quali la suddivisione dei piani di prelievo tra le



diverse Unità amministrative, l'assegnazione dei capi, le modalità di riconoscimento delle abilitazioni, ecc., nonché gli aspetti attinenti alla tecnica venatoria della "girata" e del prelievo all'aspetto da appostamento, con particolare riguardo ai profili concernenti la pertinente abilitazione e la sicurezza.

Il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, riapprovato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023 e aggiornato con DGR n. 401 del 09 aprile 2024, nell'Allegato C (Relazione al PFVR - capitolo 6.), ha confermato il quadro procedurale complessivo normato dalla sopracitata DGR n. 2088/2010, in applicazione alla quale erano state individuate, nel territorio della provincia di Verona, le aree definite "unità gestionali" sottoposte al prelievo venatorio del Cinghiale in selezione da appostamento e in girata. Lo stesso PFVR 2022-2027 ha altresì assegnato alla Giunta regionale il compito della *"decisione se procedere o meno alla reiterazione del regime del prelievo per le prossime stagioni venatorie, fatta salva la possibilità di un preliminare ascolto del territorio interessato"*.

Con il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera, approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022, all'Allegato C, capitolo 4. "Coordinamento con la gestione venatoria", è stata ribadita la possibilità di attivare Distretti venatori al Cinghiale, secondo quanto definito nelle Linee Guida per la gestione del cinghiale in Veneto, approvate con DGR n. 2088/2010, ad integrazione di quanto già previsto in provincia di Verona, dapprima con il Distretto venatorio (Unità gestionale) "Lessinia" e successivamente, con il Distretto venatorio (Unità gestionale) "Monte Baldo".

Con successiva DGR n. 251 del 13 marzo 2024 è stato approvato l'adeguamento del PRIU con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023.

Si evidenzia inoltre che con Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, all'art. 10, comma 1-bis, nel modificare l'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 157/1992 è stata prevista l'estensione della cacciabilità del cinghiale dal 1° ottobre al 31 gennaio, al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA).

Si richiama inoltre l'art. 11 - quaterdecies, comma 5 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (Legge finanziaria 2006), che aveva già stabilito che *"le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classe d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli Ungulati (tra cui anche il Cinghiale), appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/92"*.

La Struttura regionale competente per il territorio della provincia di Verona, come per le precedenti annualità, ha pertanto formulato all'ISPRA la relativa proposta di piano di abbattimento in selezione da appostamento del Cinghiale per il territorio della provincia di Verona, ottenendo parere favorevole con alcune prescrizioni, reso con nota prot. n. 42209/2025 del 21 luglio 2025. Al parere dell'ISPRA hanno fatto seguito l'attivazione dei relativi piani di abbattimento del Cinghiale in selezione per la stagione venatoria 2025/2026 in esecuzione della DGR n. 107 del 04 febbraio 2025 con la quale sono state emanate specifiche disposizioni in ordine alla caccia di selezione degli Ungulati, Cinghiale incluso.

Tutto ciò premesso, l'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria in collaborazione con l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria hanno predisposto, anche per la stagione venatoria 2025/2026, le proposte di gestione del cinghiale in regime venatorio, con particolare riferimento al prelievo in forma collettiva (c.d. "girata"), rispettivamente per l'Unità gestionale "Lessinia" e per l'Unità gestionale "Monte Baldo", facenti parte integrante del presente provvedimento quali **Allegati A e B**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.



LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTO l'art. 16 della Legge regionale 50/1993, commi 1 e 4;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 11 giugno 2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2763 del 16 novembre 2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1690 del 18 ottobre 2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2154 del 23 ottobre 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1878 del 15 ottobre 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1905 del 14 ottobre 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1027 del 4 agosto 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 01 agosto 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1081 del 13 luglio 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 921 del 26 giugno 2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 12 luglio 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 793 del 23 giugno 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 676 del 25 maggio 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1286 del 18 ottobre 2022

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1209 del 05 ottobre 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1018 del 03 settembre 2024;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023 di approvazione del P.F.V.R. 2022-2027;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 712 del 14 giugno 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 13 marzo 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 27 febbraio 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 09 aprile 2024;

VISTE le proposte di gestione venatoria del cinghiale per la stagione 2025/2026, relative alle due Unità gestionali "Lessinia" e "Monte Baldo" della provincia di Verona, predisposte dall'Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria con l'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria;

VISTO il parere favorevole dell'ISPRA reso con nota prot. n. 42209/2025 del 21 luglio 2025, relativamente al prelievo in selezione da appostamento del Cinghiale in provincia di Verona per la stagione venatoria 2025/2026;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 5;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";

VISTO il Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, coordinato con la Legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.";

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di autorizzare, per la stagione venatoria 2025/2026, in applicazione della DGR n. 2088/2010 e del PFVR 2022-2027 approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023 in esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148/2023, il prelievo venatorio alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle Unità gestionali “Lessinia” e “Monte Baldo” in provincia di Verona, nei limiti e secondo le disposizioni di cui agli allegati piani di gestione venatoria predisposti dall’Unità Organizzativa Pianificazione e gestione faunistico-venatoria, in collaborazione con l’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, facenti parte integrante del presente provvedimento quali **Allegati A e B**;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -



Piano di gestione venatoria del cinghiale nell'Unità gestionale "Lessinia" in provincia di Verona (stagione venatoria 2025/2026)

1. Unità gestionale "Lessinia"

1.1. Criteri per l'individuazione delle "Unità gestionali del cinghiale"

Con Deliberazione regionale n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto: tale atto stabilisce i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province (ora sostituite dalla Regione), delle "Unità di gestione" della specie. Il nuovo PFVR 2022-2027, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023 in esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2023, ha mantenuto in essere il quadro procedurale complessivo normato dalla DGR n. 2088/2010, e, inoltre, il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera, approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 e successivamente aggiornato con DGR n. 251 del 13 marzo 2024, ha ribadito la validità di tali indirizzi confermando le modalità di gestione del cinghiale previste per il territorio della provincia di Verona (caccia e controllo) a far data dalla stagione venatoria 2010/2011, in quanto conformi ai principi dettati dalla DGR n. 2088/2010.

In particolare, la DGR n. 2088/2010 individua 3 tipologie di territorio che, in considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere sia sull'ambiente naturale, sia sulle attività antropiche (Fig. 1), vengono distinte in:

- **"Aree A:** dove il cinghiale non è presente o dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione). *Obiettivo gestionale: ERADICAZIONE ("tolleranza zero");*
- **Aree B:** dove il cinghiale è presente e:
 - **area B1:** la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. *Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità. In queste aree l'attività venatoria è incompatibile ("fortemente sconsigliata") dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità;*
 - **area B2:** la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura-biocenosi-viabilità); può rappresentare una "risorsa faunistica". *Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.*

Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate) come Area A e quindi con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione.

La fascia pedemontana viene qui individuata "grossolanamente", lasciando alle Province il compito di delimitarla puntualmente, lungo confini naturali o amministrativi ben definiti, in un buffer di massimo 3 km dalla linea tracciata nella cartografia allegata".

Sulla base dei criteri sopracitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi sinora effettuati, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio la zona alpina e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata "Baldo", la seconda "Lessinia", entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per lo più nella Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli".

In applicazione della DGR n. 2088/2010, l'allora Provincia di Verona ha attivato, a partire dal 2010, un piano di gestione del cinghiale con previsione del ricorso alla caccia, affiancata al controllo, in Lessinia al di sotto dei 900 m di altitudine (al di sopra, fino al confine con il Parco naturale regionale della Lessinia è stato previsto il solo controllo), mentre per il Baldo è stato previsto il solo piano di controllo con finalità di eradicazione della specie. A partire dalla stagione venatoria 2010/2011, la Provincia di Verona, unica in Veneto, è stata autorizzata annualmente all'esercizio della caccia del cinghiale in regime sperimentale nella sola Unità di gestione "Lessinia" e solo a partire dalla stagione 2019/2020 anche nell'Unità gestionale "Monte Baldo".



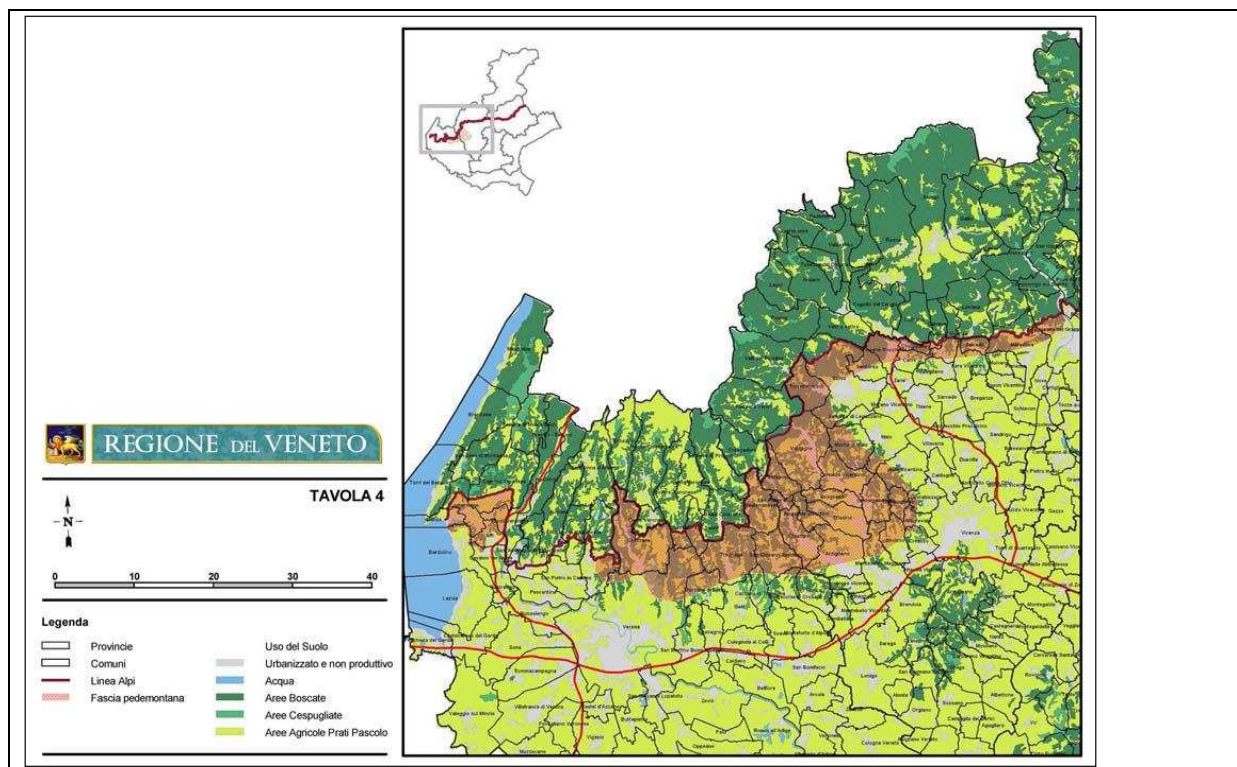


Fig. 1 – Individuazione della fascia montana (zona Alpi) e pedemontana per la gestione del cinghiale.

1.2. Delimitazione geografica dell'Unità gestionale "Lessinia"

L'Unità di gestione "Lessinia" comprende tutti i Comprensori alpini (n. 14) inclusi dal Piano faunistico venatorio nella macroarea Lessinia (distinta dalla macroarea Baldo dal Piano faunistico venatorio provinciale), nonché da una parte, corrispondente alla fascia pedemontana (territori estranei alla Zona faunistica delle Alpi), dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" (parte del comune di Verona, Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella e San Pietro Incarano) e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli" (comuni di Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, parte di San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo).

L'Unità di gestione "Lessinia" comprende pertanto:

1. **Parco naturale regionale della Lessinia**, estraneo alla gestione venatoria (caccia e controllo) ma comunque ricompreso nella macrozona Lessinia dal punto di vista geografico. In quanto "parco naturale" viene comunque escluso dall'Unità di gestione "Lessinia";
2. **Zona faunistica delle Alpi** comprendente dei seguenti 14 Comprensori alpini (o parti di essi) e delimitata inferiormente dal Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012: Dolcè, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Selva di Progno, Velo Veronese, Fumane, Negrar, Cerro Veronese, Marano di Valpolicella, Badia Calavena, San Mauro di Saline;
3. **fascia pedemontana** (come individuata dalla Regione Veneto e integrata con la presente proposta) rappresentata ai seguenti comuni o parte di essi Marano di Valpolicella, Negrar, Verona, Grezzana, Tregnago, Vestenanova (fascia montana), San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Mezzane di Sotto, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà. Il limite superiore è rappresentato dalla linea della Zona Alpi mentre quello inferiore, procedendo da ovest verso est, dal confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, dal confine superiore del comune di San Pietro in Cariano, dalla strada statale n. 12 per quanto riguarda il comune di Verona, dal confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna e Montecchia di Crosara;
4. **fascia dell'alta pianura**: a valle della fascia pedemontana esclusivamente nel settore orientale della Provincia (ad est di Verona) dal limite inferiore della fascia pedemontana alla strada statale n. 11. Tale area non rientra nel buffer di 3 km dal limite inferiore della fascia pedemontana previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2088/2010.



1.3. Istituti di protezione e privati presenti

La parte superiore dei Lessini, confinante con le province di Trento e di Vicenza, è interessata dal Parco naturale regionale della Lessinia che, per quanto riguarda la provincia di Verona, si estende per una superficie di 10.201,00 ettari sui comuni di Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Dolcè, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, Velo Veronese, Selva di Progno e Vestenanova. Da rilevare il fatto che il parco risulta costituito da un corpo unico situato nella parte superiore dei comuni di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova e Selva di Progno, che si prolunga nella parte superiore dei relativi vaji, e da una serie di zone sparse sul territorio dell'alta e media Lessinia (vedi cartografia allegata) di interesse naturalistico e/o geologico. Appartengono al Parco "isole" di diversa estensione, individuate come aree da sottoporre a regime di protezione per la presenza di emergenze naturalistiche e paesaggistiche di elevato valore.

L'Unità di gestione è inoltre caratterizzata dalla presenza di n. 2 foreste demaniali, entrambe in Vallagarina nel comune di Dolcè e di n. 12 zone di ripopolamento e cattura, di cui comunque solo 2 collocate nella fascia montana (Zona faunistica delle Alpi); tutte le altre infatti si trovano nel fondovalle, comunque al di sopra della strada statale n. 11. Da segnalare inoltre l'esistenza, all'interno dell'Unità di gestione "Lessinia", di n. 2 oasi (vajo Galina-Torricelle nel comune di Verona e Musella nel comune di San Martino Buon Albergo). Nel Comprensorio alpino di Bosco Chiesanuova vi è inoltre una azienda agro-turistico-venatoria; vi sono inoltre 3 aziende faunistico venatorie, rispettivamente nei comuni di Tregnago/Illasi/Cazzano di Tramigna, di Verona (loc. Canello-Trezzolano) e di Negrar.

Istituto	Denominazione	Comune	Zona Alpi	Fascia pedemontana
PARCO	Parco naturale regionale della Lessinia	Dolcè, Sant'Anna d'Alf., Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè V.se, Selva di Progno, Velo V.se, Fumane, Marano V.	X	X
FORESTE DEMANIALI	Foresta demaniale	Dolcè	X	
SITO NATURA 2000	Monti Lessini: Cascate di Molina	Fumane, Marano di Valp., Sant' Anna d'Alfaedo	X	
SITO NATURA 2000	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vajo della Marciora	Sant'Anna d'Alfaedo, Grezzana	X	X
SITO NATURA 2000	Val Galina e Progno di Borago	Verona, Negrar, Grezzana		X
SITO NAT. 2000	Monte Pastello	Dolcè, Fumane	X	
SITO NATURA 2000	Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti Vic.	Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Selva di Progno, Erbezzo	X	
OASI	Vajo Galina- Borago	Verona		X
OASI	La Musella	S.Martino Buon Albergo		X
ZRC	La Grola	Sant'Ambrogio V.la	X	
ZRC	Quaiara	Negrar		X
ZRC	Tommasi	Sant'Ambrogio V.la		X
ZRC	Cognola	Cognola ai Colli		X
ZRC	Monte Faiardan	Badia Calavena, Tregnago	X	X
ZRC	Illasi	Illasi		X
ZRC	Grezzana	Grezzana		X
ZRC	Caval Mattarana	Verona		X
ZRC	Bon-Tregnago	Tregnago, Illasi		X
ZRC	Progno di Valpantena	Verona		X
ZRC	Soave	Soave.		X
ZRC	Sarmazza	Monteforte d'Alpone		X
AFV	Monte Garzon	Illasi, Tregnago, Cazzano di Tramigna		X
AFV	La Rocchetta	Verona		X
AATV	La Pernice Rossa	Bosco Chiesanuova	X	

Tab. 1 – Elenco degli istituti di protezione e privatistici dell'Unità gestionale "Lessinia".

1.4. Classificazione delle Aree di gestione

In questi ultimi si è assistito ad un deciso incremento dei danni da cinghiale anche alle quote superiori a 900 m, limite oltre al quale è stato previsto sinora solo l'attività di controllo (Area B1). Sono state proprio queste aree ad essere



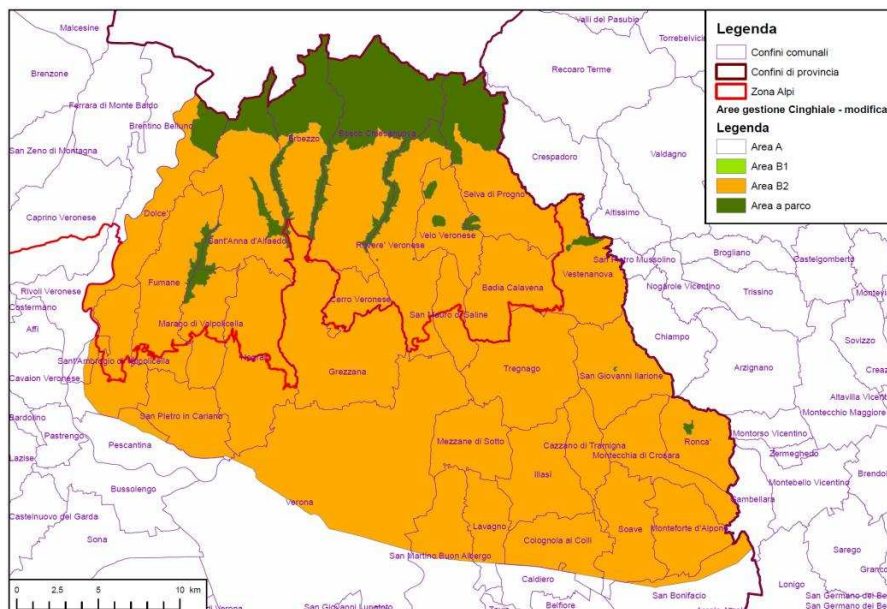
interessate dall'espansione del cinghiale, che proprio qui hanno trovato, in questi anni, un ambiente favorevole e "tranquillo" non essendo nello stesso praticato di fatto alcun tipo di prelievo.

Già la proposta di Piano faunistico-venatorio provinciale 2014-2019 approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 97 del 10 dicembre 2014 prevedeva l'estensione del prelievo venatorio del cinghiale anche ai territori della Lessinia situati sopra i 900 m s.l.m. sino ai confini del Parco naturale regionale della Lessinia e, a valle, fino alle strade statali n. 11 e n. 12 nell'alta pianura veronese, andando così a ricomprendere quelle aree ora sottoposte al solo controllo (Area A). In tali zone ormai la presenza del cinghiale è consolidata a tal punto da rendere ormai impossibile la sua eradicazione. L'ampliamento dell'area a gestione venatoria è stato valutato favorevolmente dalla V.Inc.A. a conferma della sua validità sul piano tecnico-scientifico, alla luce dell'accertato trend in crescita della popolazione di cinghiale anche negli ambienti situati alle quote superiori, fino a qualche anno fa scarsamente frequentati dalla specie. In definitiva, l'area sinora sottoposta a caccia e controllo (Area B2) viene ampliata a monte e a valle andando a ricomprendere le precedenti Aree B1 (quella sopra i 900 m di altitudine: Area B2 con finalità di controllo numerico) e A (obiettivo eradicazione). L'Unità gestionale "Lessinia" mantiene quindi l'estensione pregressa (a partire dalla stagione 2010/2011) e a modificare risultano solo le modalità di gestione, che verranno, per l'occasione, semplificate e ricondotte ad un'unica tipologia per l'intera superficie, ove sarà prevista sia l'attività venatoria che il controllo, con l'obiettivo quindi di una implementazione degli abbattimenti.

Per quanto riguarda, invece, l'alta Lessinia essa risulta interessata dalla presenza del Parco naturale regionale della Lessinia, ove l'eventuale gestione (controllo) del cinghiale dovrà essere programmata dall'ente gestore. Il posizionamento del confine inferiore dell'Unità di gestione con le strade statali n. 11 e 12, se da una parte consente l'inclusione nella zona interessata dal prelievo venatorio di porzioni di territorio di pianura (seppure in modo limitato) non propriamente vocate al cinghiale, dall'altra tuttavia consente di stabilire confini certi ed insindacabili. In tali aree comunque in caso di presenza occasionale di cinghiali si procederà con il loro prelievo in attività di controllo (eradicazione) come stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2088/2010.

In sintesi si propone la seguente classificazione per l'Unità di gestione "Lessinia":

1. **Area B2 – prelievo venatorio e controllo:** il limite superiore è rappresentato dai confini del Parco naturale regionale della Lessinia (quota media di 1.100-1.200 m s.l.m.), a valle sino alle strade statali n. 11 e n.12. A ovest confina con il fiume Adige e ad est con la provincia di Vicenza. I Comuni interessati, totalmente o in parte, sono: Dolcè, Fumane, Bosco Chiesanuova, Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Cerro Veronese, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno, Vestenanova, San Giovanni Ilarione, Monteforte d'Alpone, Ronca, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Verona, Pescantina, San Pietro in Cariano, Negrar, Mezzane di Sotto, Illasi, Lavagno, san Martino Buon Albergo, Soave, Tregnago, Cologno ai Colli, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara.



Legenda: VERDE = Parco della Lessinia, ARANCIO = Area B2 (caccia e controllo).

Fig. 2 – Suddivisione dell'Unità gestionale "Lessinia" nelle Aree sottoposte a diversa gestione.



2. Regolamentazione del prelievo

La deliberazione della Giunta regionale n. 2088/2010 in ordine alla regolamentazione dell'attività venatoria, prevede quanto segue:

- *“va fatta sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, subadulti/rossi, striati);*
- periodo di caccia da calendario: dal 1° novembre al 31 gennaio; eventualmente possono essere autorizzati periodi diversi, ai sensi della normativa vigente in materia di prelievo selettivo degli ungulati, previo parere ISPRA;
- *metodi di caccia ammessi: vagantiva senza cane o all'aspetto (da altana); vietata in ogni modo ogni forma di caccia collettiva (braccata o battuta), con l'eccezione della girata, eseguita in base a disposizioni regionali;*

Il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona è consentito esclusivamente all'aspetto da altana e girata. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione e di svolgimento degli interventi, nelle more della riorganizzazione della gestione del cinghiale su scala regionale, sono quelle stabilite dalle direttive per il prelievo venatorio del cinghiale approvate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 71 del 08 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda il prelievo da appostamento in selezione, per la stagione 2025/2026, si applicano la DGR n. 107 del 04 febbraio 2025 e il conseguente DDR n. 484 del 25 luglio 2025. Il presente provvedimento norma invece solo il prelievo venatorio con la tecnica della “girata”, le cui modalità di svolgimento, nelle more della riorganizzazione del piano di gestione del cinghiale su scala regionale, sono quelle previste la Deliberazione della Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 (direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona) e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, per quanto riguarda il prelievo venatorio nell'Area B2 (territorio sottoposto a caccia e controllo del cinghiale, sono consentite le seguenti tecniche:

- a) prelievo con il sistema dell'aspetto da appostamento in selezione (già regolamentati dalla DGR n. 107/2025 e dal DDR n. 484/2025);
- b) prelievo con il metodo della girata.

In merito alla **regolamentazione del prelievo in girata** vengono previste le seguenti disposizioni:

- contingente prelevabile: non viene invece fissato il contingente massimo per il prelievo in girata;
- carniere giornaliero e stagionale: il carniere giornaliero è pari a n. 2 capi per cacciatore, quello stagionale a n. 35 per cacciatore, così come stabilito dal calendario venatorio stagionale per la fauna stanziale;
- periodo di caccia: dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. L'ampliamento del prelievo del cinghiale al mese di ottobre è previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, che ha modificato l'articolo 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 157/1992;
- giornate di caccia: per tre giornate alla settimana ad esclusione del martedì e del venerdì, come da calendario venatorio regionale 2025/2026;
- orario di caccia: in girata, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto;
- soggetti titolati al prelievo: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dalla Provincia di Verona e/o dalla Struttura regionale competente, o dalle Stesse riconosciuta, ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. e/o A.F.V. ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che il conduttore del cane limiere sia in possesso della relativa e specifica abilitazione; anche per la stagione venatoria 2025/2026 il cane utilizzato potrà essere anche privo del brevetto di cane limiere rilasciato dall'E.N.C.I., purché appartenga alle seguenti razze previste dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2024; Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (Segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (Segugio bavarese), Tiroler Bracke (Segugio tirolese), Griffon Fauve de Bretagne (Bassetto fulvo di Bretagna) e il Golden Retriever;
- mezzi consentiti: quelli previsti dall'articolo 13 della Legge n. 157/92 e confermati dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2014;
- destinazione carni cinghiali abbattuti: si applicano le disposizioni previste all'Allegato A della DGR n. 251 del 13 marzo 2024;
- ulteriori disposizioni: la segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino venatorio di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. Gli istituti venatori pubblici e privatistici di gestione faunistico-venatoria sono responsabili della rendicontazione dell'attività svolta nell'ambito del territorio di propria competenza. Per quanto non diversamente stabilito dal presente atto si applicano le disposizioni approvate con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2014 e successive modifiche e integrazioni.



Piano di gestione venatoria del cinghiale nell'Unità gestionale “Monte Baldo” in provincia di Verona (stagione venatoria 2025/2026)

1. Unità gestionale “Monte Baldo”

1.1 Criteri per l'individuazione delle “Unità gestionali del cinghiale”

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto: tale atto stabilisce i criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province (ora sostituite dalla Regione), delle “Unità di gestione” della specie. Il nuovo PFVR 2022-2027, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01 agosto 2023 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2023, ha mantenuto in essere il quadro procedurale complessivo normato dalla DGR n. 2088/2010, e, inoltre, il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera, approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 e successivamente aggiornato con DGR n. 251 del 13 marzo 2024, ha ribadito la validità di tali indirizzi confermando le modalità di gestione del cinghiale previste per il territorio della provincia di Verona (caccia e controllo) a far data dalla stagione venatoria 2010/2011, in quanto conformi ai principi dettati dalla DGR n. 2088/2010.

In particolare, la DGR n. 2088/2010 individua 3 tipologie di territorio che, in considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere sia sull'ambiente naturale, sia sulle attività antropiche (Fig. 1), vengono distinte in:

- **“Aree A:** dove il cinghiale non è presente o dove il cinghiale non è in alcun modo compatibile con il contesto (agricoltura intensiva e specializzata/di pregio, viabilità, biocenosi vulnerabili oggetto di protezione). *Obiettivo gestionale: ERADICAZIONE (“tolleranza zero”);*
- **Aree B:** dove il cinghiale è presente e:
 - **area B1:** la presenza del cinghiale è consolidata (non è più perseguibile l'eradicazione) ma causa comunque problemi di danni all'agricoltura/impatti negativi. *Obiettivo gestionale: mantenimento di densità di popolazione al di sotto di una soglia di tolleranza, definita sulla base della dannosità. In queste aree l'attività venatoria è incompatibile (“fortemente sconsigliata”) dal momento che l'apertura della caccia tende a far massimizzare le densità;*
 - **area B2:** la presenza del cinghiale è consolidata ed è, entro certi limiti, compatibile con la realtà territoriale (agricoltura-biocenosi-viabilità); *può rappresentare una “risorsa faunistica”. Obiettivo gestionale: mantenimento nel tempo delle condizioni ritenute compatibili, sia in termini di estensione dell'area (non deve aumentare) sia di livello di danni. Può essere ammessa l'attività venatoria.*

Tutto il territorio di pianura (con l'esclusione della fascia pedemontana) è individuato a priori, sulla base dell'analisi del territorio (presenza continua di aree agricole ed urbanizzate) come Area A e quindi con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione.

La fascia pedemontana viene qui individuata “grossolanamente”, lasciando alle Province il compito di delimitarla puntualmente, lungo confini naturali o amministrativi ben definiti, in un buffer di massimo 3 km dalla linea tracciata nella cartografia allegata”.

Sulla base dei criteri sopracitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi sinora effettuati, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio la zona alpina e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata “Monte Baldo”, la seconda “Lessinia”, entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi

In applicazione della DGR n. 2088/2010, l'allora Provincia di Verona ha attivato, a partire dal 2010, un piano di gestione del cinghiale con previsione del ricorso alla caccia, affiancata al controllo, in Lessinia al di sotto dei 900 m di altitudine (al di sopra, fino al confine con il Parco naturale regionale della Lessinia è stato previsto il solo controllo), mentre per il Baldo è stato previsto il solo piano di controllo con finalità di eradicazione della specie. A partire dalla stagione venatoria 2010/2011, la Provincia di Verona, unica in Veneto, è stata autorizzata annualmente all'esercizio della caccia del cinghiale in regime sperimentale nella sola Unità di gestione “Lessinia” e solo a partire dalla stagione 2019/2020 anche nell'Unità gestionale “Monte Baldo”.



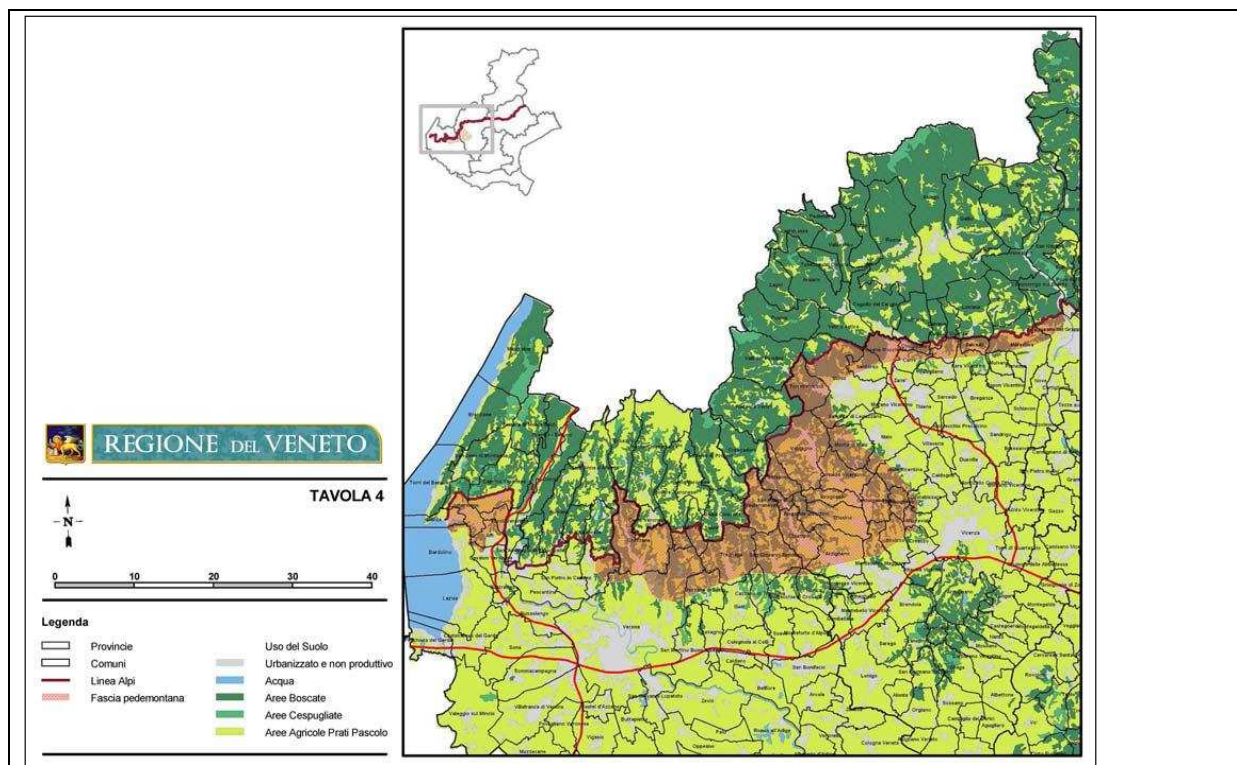


Fig. 1 – Individuazione della fascia montana (zona Alpi) e pedemontana per la gestione del cinghiale.

1.2. Delimitazione geografica dell'Unità di gestione "Monte Baldo"

Ai fini del prelievo venatorio del cinghiale, a partire dalla stagione venatoria 2019/2020, è stata individuata l'Unità di gestione "Monte Baldo" (Tab. 1). Appartengono a questa Unità di gestione i seguenti Comuni: 1) Brentino Belluno, 2) Rivoli Veronese, 3) Caprino Veronese, 4) San Zeno di Montagna, 5) Costermano (include parte dei comuni di Garda e di Costermano), 6) Torri del Benaco, 7) Brenzone, 8) Malcesine, 9) Ferrara di Monte Baldo. Sui confini dei sopracitati Comuni amministrativi, sono stati istituiti i relativi Comprensori alpini, salvo che per Costermano e Caprino Veronese, i cui confini inferiori corrispondono comunque alla linea della Zona Alpi.

All'Unità di gestione "Baldo" appartengono anche le porzioni dell'A.T.C. n. 1 ricomprese nella fascia pedemontana (comuni di Garda, Cavaion Veronese, Bardolino, Caprino Veronese - porzione inferiore, Affi, Rivoli Veronese e Costermano - parte) potenzialmente interessabili dal cinghiale in caso di espansione verso valle, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2088 del 3 agosto 2010.

Parte del Monte Baldo, con riferimento al settore di nord, appartiene alla Provincia autonoma di Trento.

L'Unità gestionale "Monte Baldo" comprende pertanto:

1. **Zona faunistica delle Alpi** comprensiva dei seguenti 9 Comprensori alpini e delimitata inferiormente dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027: Malcesine, Brenzone del Garda, Torri del Benaco, Brentino Belluno, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese;
2. **fascia pedemontana** (come individuata dalla Regione del Veneto e integrata con la presente proposta) rappresentata dai seguenti comuni o parte di essi: Affi, Cavaion Veronese, Bardolino, Garda, Caprino Veronese, Costermano e Rivoli Veronese. Il limite superiore è rappresentato dalla linea della Zona Alpi.

1.3. Istituti di protezione e venatori privatistici

Gli istituti e le aree protette che contribuiscono a determinare la superficie destinata alla protezione della fauna, che ricadono all'interno dell'area del Monte Baldo, sono stati individuati nel PFVR 2022-2027, per essere così sinteticamente rappresentati:

- 1) Oasi di protezione "Monte Baldo" (OP_VR19)
- 2) Oasi di protezione "Ferrara Monte Baldo" (OP_VR10)
- 3) Oasi di protezione "Tenuta Cervi" (OP_VR40 e OP_VR41)
- 4) Oasi di protezione "Lago di Garda Nord" (OP_VR17)
- 5) Oasi di protezione "Cordespin-Canale" (OP_VR8)
- 6) Oasi di protezione "Monte Luppia" (OP_VR21)



7) Oasi di protezione “Monte Moscal” (OP_VR23)

Oltre alle sopraccitate oasi di protezione, nell'unità di gestione “Baldo” vi sono ulteriori zone vietate alla caccia, riconducibili a n. 2 riserve naturali integrali e n. 2 foreste demaniali regionali, rappresentate in Tab. 1.

Istituto	Denominazione	Superficie lorda (ha)	TASP (ha)	Zona Alpi	Fascia pedemontana
RISERVA NATURALE INTEGRALE	Lastoni Selva Pezzi	999,88	847,36	X	
RISERVA NATURALE INTEGRALE	Gardesana Orientale	243,77	242,97	X	
FORESTA DEMIANIALE REGIONALE	F.D.R. del Monte Baldo	2.761,18	2.747,77	X	
FORESTA DEMIANIALE REGIONALE	F.D.R. Val d'Adige	1.542,94	1.541,17	X	
TOTALE		5.547,77	5.379,27		

Tab. 1 - Sintesi delle superfici afferenti alle riserve naturali integrali e alle foreste demaniali regionali del Baldo.

L'Unità di gestione “Baldo” è inoltre caratterizzata dalla presenza dei seguenti siti della Rete Natura 2000, che in gran parte sono sovrapposti alle oasi di protezione e/o alle riserve naturali integrali e foreste demaniali regionali, sopra individuate (Tab. 2).

Istituto	Denominazione	Comune	Superficie (ha)	ZA	Fascia pedemontana
SITO NATURA 2000	SIC IT3210004 “Monte Luppia e P.ta San Vigilio”	Torri del Benaco, Brenzone, Garda, San Zeno di Montagna	1.037,26	X	X
SITO NATURA 2000	SIC IT3210007 “Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda”	Torri del Benaco, Garda, Costermano e Bardolino	675,58	X	X
SITO NATURA 2000	SIC-ZPS IT3210039 “Monte Baldo Ovest”	Malcesine, Brenzone, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, San Zeno di Montagna	989,18	X	
SITO NATURA 2000	SIC-ZPS IT3210041 “Monte Baldo Est”	Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Caprino V/se	2.762,46	X	
TOTALE			5.464,48		

Tab. 2 - Sintesi delle superfici afferenti ai diversi siti della Rete Natura 2000 dell'Unità di gestione “Baldo”.

Complessivamente la TASP dell'unità di gestione “Baldo”, sottoposta alla gestione (caccia e controllo) del cinghiale risulta pari a circa 17.500 ha e corrisponde a quella degli 9 Comprensori alpini del Baldo, integrata da quella relativa alla alle due A.F.V. “Tenuta Cervi” e della fascia pedemontana, che interessa i comuni di Affi, Bardolino, Cavaion Veronese, Costermano, Garda e parte di Caprino Veronese e di Rivoli Veronese, tutti appartenenti all'A.T.C. n. 1 “del Garda” e in parte dell'A.F.V. “Costermano”.

1.4. Classificazione delle Aree di gestione

Per l'Unità gestionale “Monte Baldo” viene prevista una gestione basata sia sul prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo da massimizzare soprattutto durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto, al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato (Area B2), sia sul prelievo nella sola forma del controllo in conformità con quanto già previsto con il Piano regionale triennale di eradicazione del cinghiale (Area A).

L'**Area B2**, ove potrà essere praticata la caccia associata al controllo, risulta costituita da n. 9 Comprensori alpini del Baldo, dalle Aziende faunistico ambientali “Tenuta Cervi” (zona Alpi) e “Costermano” (fascia pedemontana) e da n. 3 aree appartenenti all'A.T.C. n. 1 del Garda in fascia pedemontana, dove la presenza del cinghiale è ormai consolidata. Si tratta di zone contermini alla zona faunistica delle Alpi, riconducibili alle loc. Moscal (comuni di Cavaion Veronese e Affi), loc. Monte Zovo (comuni di Caprino Veronese e Rivoli Veronese) e alla loc. Dei Mulini (comuni di Costermano e Garda).

Viene inoltre individuata un'ulteriore area, classificata **Area A** (obiettivo “eradicazione”) nelle zone appartenenti alla fascia pedemontana non ricomprese nell'Area B2, appartenenti all'ATC n. 1; rientrano altresì nell'Area A, gli istituti di protezione (oasi di protezione, foreste regionali demaniali e riserve naturali integrali).



Per le foreste regionali demaniali e le riserve naturali integrali, naturalmente, è necessario il consenso del gestore, rappresentato dall'Azienda regionale "Veneto Agricoltura". L'Area A è già attualmente sottoposta al Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera. In tale zona si rende necessaria l'eradicazione in ragione dell'elevato grado di antropizzazione del territorio, ancorché trattasi di un territorio non vocato alla specie ma comunque potenzialmente frequentabile con i conseguenti problemi in ordine alla pubblica sicurezza (oltre che in ordine ai danni arrecabili alle colture agricole di pregio); nelle aree sottoposte a protezione (oasi) o comunque vietate alla caccia (riserve naturali integrali e foreste demaniali regionali) il controllo sarà invece finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente naturale e delle componenti vegetazioni e floristiche.

2. Regolamentazione del prelievo

La Deliberazione regionale della Giunta regionale n. 2088/2010 in ordine alla regolamentazione dell'attività venatoria, prevede quanto segue:

- *"va fatta sulla base di piani di prelievo selettivi (adulti, subadulti/rossi, striati);*
- periodo di caccia da calendario: dal 1° novembre al 31 gennaio; eventualmente possono essere autorizzati periodi diversi, ai sensi della normativa vigente in materia di prelievo selettivo degli ungulati, previo parere ISPRA;
- *metodi di caccia ammessi: vagantiva senza cane o all'aspetto (da altana); vietata in ogni modo ogni forma di caccia collettiva (braccata o battuta), con l'eccezione della girata, eseguita in base a disposizioni regionali;*

Il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona è consentito esclusivamente all'aspetto da altana e girata. Sono vietate tutte le altre forme di prelievo, quali la cerca, la battuta e la braccata. Le disposizioni specifiche in ordine alle modalità di organizzazione e di svolgimento degli interventi, nelle more della riorganizzazione della gestione del cinghiale su scala regionale, sono quelle stabilite dalle direttive per il prelievo venatorio del cinghiale approvate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 71 del 08 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto riguarda il prelievo da appostamento in selezione, per la stagione 2025/2026, si applicano la DGR n. 107 del 04 febbraio 2025 e il conseguente DDR n. 484 del 25 luglio 2025. Il presente provvedimento norma invece solo il prelievo venatorio con la tecnica della "girata", le cui modalità di svolgimento, nelle more della riorganizzazione del piano di gestione del cinghiale su scala regionale, sono quelle previste la Deliberazione della Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 (direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona) e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, per quanto riguarda il prelievo venatorio nell'Area B2 (territorio sottoposto a caccia e controllo del cinghiale), sono consentite le seguenti tecniche:

- a) prelievo con il sistema dell'aspetto da appostamento in selezione (già regolamentati dalla DGR n. 107/2025 e dal DDR n. 484/2025);
- b) prelievo con il metodo della girata.

In merito alla **regolamentazione del prelievo in girata** vengono previste le seguenti disposizioni:

- contingente prelevabile: non viene invece fissato il contingente massimo per il prelievo in girata;
- carnieri giornaliero e stagionale: il carnieri giornaliero è pari a n. 2 capi per cacciatore, quello stagionale a n. 35 per cacciatore, così come stabilito dal calendario venatorio stagionale per la fauna stanziale;
- periodo di caccia: dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. L'ampliamento del prelievo del cinghiale al mese di ottobre è previsto dall'articolo 10, comma 1-bis, del Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, che ha modificato l'articolo 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 157/1992;
- giornate di caccia: per tre giornate alla settimana ad esclusione del martedì e del venerdì, come da calendario venatorio regionale 2025/2026;
- orario di caccia: in girata, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto;
- soggetti titolati al prelievo: esclusivamente cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale rilasciata dalla Provincia di Verona e/o dalla Struttura regionale competente, o dalle Stesse riconosciute, ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Compensori alpini, A.T.C. e/o A.F.V. ove viene praticato il prelievo. Nel caso della girata è obbligatorio che il conduttore del cane limiere sia in possesso della relativa e specifica abilitazione; anche per la stagione venatoria 2025/2026 il cane utilizzato potrà essere anche privo del brevetto di cane limiere rilasciato dall'E.N.C.I., purché appartenga alle seguenti razze previste dalla D.G.P. n. 71/2024; Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (Segugio anoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (Segugio bavarese), Tiroler Bracke (Segugio tirolese), Griffon Fauve de Bretagne (Bassetto fulvo di Bretagna) e il Golden Retriever;
- mezzi consentiti: quelli previsti dall'articolo 13 della Legge n. 157/92 e confermati dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2014;



- destinazione carni cinghiali abbattuti: si applicano le disposizioni previste all'Allegato A della DGR n. 251 del 13 marzo 2024;
- ulteriori disposizioni: la segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino venatorio di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata. Per ogni capo abbattuto dovranno essere altresì rilevati i principali dati biologici e biometrici su apposita scheda e secondo le disposizioni di cui alle direttive provinciali, per la ricostruzione delle dinamiche di popolazione ai fini della pianificazione successiva. Gli istituti venatori pubblici e privatistici di gestione faunistico-venatoria sono responsabili della rendicontazione dell'attività svolta nell'ambito del territorio di propria competenza. Per quanto non diversamente stabilito dal presente atto si applicano le disposizioni approvate con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 71/2014 e successive modifiche e integrazioni.



